ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA E NUOVA DISCIPLINA DEI RELATIVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 6

Contributo a carico degli iscritti

Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21. Il contributo dovuto dall'iscritto e' cosi' stabilito: a decorrere dal 1 gennaio 1971 lire 53.600 annue; a decorrere dal 1 luglio 1972 lire 61.800 annue; a decorrere dal 1 gennaio 1973 lire 75.600 annue. Il contributo e' dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo. Resta termo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1974, non più in vigore dal 1 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Estremi	Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-previdenza-del-clero-e-dei-ministri-di-culto/art-6-contributo-a-carico-degli-iscritti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it